

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 18.

E' vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Salvo le pene stabilite nel Codice penale per il porto abusivo di arma, i trasgressori sono arrestati e puniti con l'arresto da 10 giorni a tre mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 500.

L'arma è confiscata.

Art. 19.

Qualora, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengano manifestazioni o grida sediziose o lesive della dignità o del prestigio delle autorità, o che comunque possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero qualora in dette riunioni o assembramenti avvengano altri delitti previsti dal Codice penale, le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti.

Art. 20.

Costituisce manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi che siano simbolo di sovvertimento sociale o di rivolta o vilipendio contro lo Stato, il Governo o le autorità, o di distintivi di associazioni faziose.

Art. 21.

Qualora, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assemblate sono invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza e, in loro assenza, dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali.

Art. 22.

Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Art. 23.

Quando rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza e, in loro assenza, gli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali, ordinano che la riunione o l'assembramento siano sciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutino di obbedire all'ordine di scioglimento sono arrestate e puniti con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 300.

CAPO II.

*Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.*

Art. 24.

Chi promuove o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, alla autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda sino a L. 500.

Art. 25.

L'autorità circondariale di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni di ordine o di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno 24 ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del Capo precedente.

Art. 26.

Le disposizioni di questo Capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salvo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne o determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

CAPO III.

*Delle raccolte di armi e delle passeggiate in forma militare.*

Art. 27.

Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite, senza licenza del Ministro per l'interno, la raccolta e la detenzione di armi da guerra e delle armi tipo guerra, nazionali e straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento ed all'equipaggiamento di truppa.

Tale licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno del Regno è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. 3000.

Art. 28.

Salvo gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

CAPO IV.

*Delle armi.*

Art. 29.

Agli effetti del presente testo unico sotto il nome di armi si intendono le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.

Art. 30.

Salvo quanto è disposto dall'art. 27 per le armi da guerra, non si possono fabbricare altre armi, nè introdurle dall'estero, esportarle, farne raccolta a fine di commercio o di industria, smerciarle od esporle in vendita, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.